

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: EDILIZIA - AMBIENTE -
PIANIFICAZIONE -
URBANISTICA - TRASPORTI

Proponente: RIFIUTI

COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 04/02/2015



Oggetto: Modifica dell'autorizzazione alla società Di Casale Pietro S.r.l. alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo Magra (SP) via Tavolara n.15. Art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e art. 34 della L.R. n.18/1999.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visti gli articoli 4 comma 2 e 70 comma 6 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n.241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del C.S. n.120 del 07/07/2014;

Visto l'incarico di responsabile del servizio e posizione organizzativa del Servizio Ambiente, Caccia e Pesca, attribuito al dott. Stefano Pintus prot. n.34145 del 11/07/2014 e la successiva nota dirigenziale prot. N° 2872 del 22/01/2015 e considerato che il presente atto riveste carattere di ordinaria amministrazione;

Premesso che:

la Provincia della Spezia, con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente n.87 del 17/05/2010 prot. n.30394 del 18/05/2010, ha autorizzato la società Di Casale Pietro S.r.l. alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo Magra (SP) via Tavolara n.15;

la Provincia della Spezia, con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente n.137 prot. n.45988 del 22/08/2012, ha autorizzato la società Di Casale Pietro S.r.l. a conferire ulteriori tipi di rifiuti presso l'impianto in Comune di Castelnuovo Magra (SP) via Tavolara n.15 e ha modificato i quantitativi annui conferibili all'impianto per alcuni rifiuti già autorizzati.

Vista l'istanza presentata in data 01/12/2014 dal sig. Gianluca Di Casale, in qualità di legale rappresentante della società Di Casale Pietro S.r.l., con la quale si richiede:

1. la riduzione del quantitativo annuo autorizzato per i rifiuti identificati con codice CER 170405;

2. l'aumento del quantitativo annuo autorizzato per i rifiuti identificati con codice CER 191202 e 191203.

Considerato che la Società intende variare i quantitativi dei suddetti tipi di rifiuti conferiti presso l'impianto per esigenze legate alle richieste di mercato non modificando i processi produttivi né modificando le quantità complessive annue di rifiuti gestiti, così come indicato nella seguente tabella:

CER	Rifiuto	Quantità autorizzata con Det.Dir. n.87/2010 (t/anno)	Quantità annua richiesta (t/anno)	Operazioni di recupero
170405	Ferro e acciaio	8000	6370	R4 R13
191202	Metalli ferrosi	50	1500	R4 R13
191203	Metalli non ferrosi	20	200	R4 R13

Visti i conferimenti di rifiuti relativi all'anno 2014 presso l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo Magra (SP) via Tavolara n.15.

Rilevato che la richiesta della società Di Casale Pietro S.r.l. si configura come variante di esercizio dell'impianto e che la stessa possa essere favorevolmente accolta.

Vista la visura ordinaria estratta dal Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Spezia in data 11/12/2014, da cui risulta che la società Di Casale Pietro S.r.l. ha sede legale in Comune di Castelnuovo Magra (SP) via Tavolara n.15, codice fiscale 01234620118.

Vista la comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Prefettura della Spezia con nota prot. n.348019 del 19/12/2014 che attesta che non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza indicate nell'art.67 del D.Lgs. n.159/2011.

Preso atto degli importi delle garanzie finanziarie previste dal Regolamento Provinciale di disciplina delle attività di smaltimento rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n°16 datata 06/03/1996, come adeguati dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n°258 del 20/06/2005.

Vista la L.R. n.18 del 21/06/1999;

Visto il D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n.30 del 31/10/2006;

DISPONE

1. Di modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione rilasciata alla società Di Casale Pietro S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n.87 del 17/05/2010 alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in

Comune di Castelnuovo Magra (SP) via Tavolara n.15 e successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n.137 del 22/08/2012.

2. Di modificare i quantitativi annui conferibili all'impianto per i rifiuti identificati con codice CER 170405, 191202, 191203 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

CER	Rifiuto	Quantità trattate (t/anno)	Operazioni di recupero
170405	Ferro e acciaio	6370	R4 R13
191202	Metalli ferrosi	1500	R4 R13
191203	Metalli non ferrosi	200	R4 R13

3. Di subordinare la presente autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
- il quantitativo massimo di rifiuti conferibile presso l'impianto è di 17.284 tonnellate/anno;
 - dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nelle Determinazioni Dirigenziali n.87 del 17/05/2010 e n. 137 del 22/08/2012 non in contrasto con quanto disposto dal presente atto.
4. Di confermare in € 87.329,28 (euro ottantasettemila trecentoventinove/28) l'importo della garanzia finanziaria (cauzione, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) che la società Di Casale Pietro S.r.l. dovrà mantenere a favore dell'Amministrazione Provinciale.
5. Di stabilire che la presente Determinazione ha validità fino alla scadenza della Determinazione Dirigenziale n.87 del 17/05/2010.
6. Di consegnare copia del presente atto al sig. Gianluca Di Casale in qualità di legale rappresentante della società Di Casale Pietro S.r.l., e di darne comunicazione al Comune di Castelnuovo Magra, al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia, alla S.C. Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. n.5 della Spezia, alla Regione Liguria e alla Polizia Provinciale.

INFORMA

- La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Stefano Pintus